

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2016, n. 1301

Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'allegato A della DGR n. 267 del 30/3/2015.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base della relazione del responsabile della P.O. "Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, Agricoltura Biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" Agostino Santomauro, del responsabile della A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" Maria Giovanna Rosa, del Dirigente del Servizio Sanità Pubblica Sicurezza del Lavoro Antonio Tommasi, del Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario Silvio Schito, del Dirigente della Sezione Agricoltura Giuseppe D'Onghia e del Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione Giovanna Labate, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il D. Lgs. 150/2012 del 14/08/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
- il Decreto Ministeriale del 22/1/2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 30 marzo 2015, "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica";

Constatato che:

- nel corso dell'implementazione delle attività di formazione e rilascio delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo quanto disposto dalla DGR n. 627 del 30/3/2015, sono emerse importanti criticità legate all'elevato numero di corsi e al notevole impegno temporale necessario anche per sostenere le singole verifiche di idoneità che è previsto debbano essere svolte in forma di colloquio orale;
- in alcune aree territoriali della Regione, dopo il termine del corso, sono previste attese anche di 12 mesi per l'espletamento delle relative verifiche di idoneità, con gravi ricadute sul territorio a causa dell'impossibilità, per gli agricoltori, di attuare la difesa fitosanitaria in mancanza dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari;
- ulteriori criticità sono emerse anche in merito alle disposizioni e procedure previste per il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari;

Considerato che:

- allo scopo di risolvere tale situazione, si rende necessario semplificare le procedure attualmente previste per lo svolgimento delle verifiche di idoneità per il primo rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, di cui al punto 5.1 del paragrafo 5 dell'Allegato A della DGR n. 627 del 30 marzo 2015, onde permetterne lo svolgimento in tempi ragionevoli;
- si rende, altresì, necessario rivedere le disposizioni e procedure previste per il rinnovo delle citate abilitazioni, di cui al punto 5.1.1 del paragrafo 5 dell'Allegato A della DGR n. 627 del 30 marzo 2015;

PROPONE

- di approvare quanto riportato in narrativa;
- di approvare l'Allegato A che sostituisce i punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'Allegato A della DGR n. 627

del 30/3/2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare l'Allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 E S.M.I.

Ai sensi della L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" Maria Giovanna Rosa, dal responsabile della P.O. "Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, Agricoltura Biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" Agostino Santomauro, dal Dirigente del Servizio Sanità Pubblica Sicurezza del Lavoro Antonio Tommasi, dal Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario Silvio Schito, dal Dirigente della Sezione Agricoltura Giuseppe D'Onghia e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione Giovanna Labate;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in narrativa;
- di approvare l'Allegato A che sostituisce i punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'Allegato A della DGR n. 627 del 30/3/2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario all'invio di copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A

5.1 Corso di formazione per il 1° rilascio del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali

Considerato che gli utilizzatori professionali possono operare sia in ambito agricolo che extra-agricolo, nei percorsi formativi dedicati agli utilizzatori devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali.

Tenuto conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti, nell'attività formativa è raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche in aula o, ove possibile in campo, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.

I soggetti interessati ad ottenere il certificato di abilitazione per l'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari devono presentare opportuna istanza - utilizzando il **MOD 1** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, in marca da bollo in corso legale - ai Soggetti attuatori accreditati ai sensi della L.R. n. 15/2002 e DGR 195/2012 e frequentare un corso di formazione con moduli di complessive **20 ore, di cui 10 relative a discipline di carattere sanitario e 10 a discipline di carattere agronomico**. Dovranno, altresì, frequentare i corsi per il primo rilascio, anche coloro che, pur essendo in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi della previgente normativa (DGR n. 1490/93 e DD n. 216 del 3 giugno 2002), non abbiano frequentato un corso di aggiornamento secondo quanto previsto al successivo punto 5.1.1, entro 1 anno dalla data di scadenza naturale dello stesso, ad eccezione degli esonerati di cui al punto 4.1.1 della DGR n. 627 del 30/3/2015.

I corsi vertono sulle materie contenute **nell'elenco 1** della DGR n. 627 del 30/3/2015 e devono essere erogati attraverso una metodologia formativa attiva a moduli formativi.

I corsi devono essere svolti da Soggetti accreditati ai sensi della LR n. 15/2002 e DGR 195/2012 (Soggetti attuatori) presso le proprie sedi o presso sedi di altri Soggetti attuatori accreditati ai sensi della citata normativa.

Al fine di ottemperare a specifiche esigenze del territorio, i Soggetti attuatori possono, altresì, svolgere i corsi anche presso strutture non accreditate, definite "sedi di complemento temporaneo". In tali casi, il Soggetto attuatore deve produrre, nella fase di richiesta di autorizzazione del corso, la seguente documentazione:

- 1) titolo di disponibilità dell'immobile;
- 2) perizia tecnica redatta sottoscritta ed asseverata da un tecnico abilitato relativa ai locali indicati come sede di complemento temporaneo che attesti:
 - la rispondenza ed adeguatezza dei locali dal punto di vista statico, igienico sanitario e antincendio ai fini didattico-formativi (con relativi estremi della documentazione presente presso la sede di complemento temporaneo);
 - gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/71, DPR 384/78, L. 13/89, L. 104/92, DM 236/89, D. Lgs 42/96 (con relativi estremi della documentazione presente presso la sede di complemento temporaneo);
 - la conformità degli impianti tecnologici (idrico/termico/elettrico) ai sensi del DM n. 37 del 22/01/2008 e degli impianti di sollevamento (ascensori) (con relativi estremi della documentazione presente presso la sede di complemento temporaneo);
 - la presenza, presso la sede di complemento temporaneo, del documento sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 contenente la relazione sulla valutazione dei rischi con la individuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle

- procedure di sicurezza (con relativi estremi della documentazione presente presso la sede di complemento temporaneo);
- la capienza della struttura in termini di numero massimo di allievi accoglibili, calcolato in base alla superficie netta dell'ambiente con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/allievo dimensionale per aule teoriche.

Inoltre, ogni qualvolta un Soggetto attuatore intenda avvalersi di una sede di complemento temporaneo per la quale è già stata redatta perizia tecnica secondo il precedente punto 2) è, comunque, necessario che il Soggetto attuatore produca almeno una dichiarazione redatta e sottoscritta da un perito abilitato (non necessariamente il medesimo sottoscrittore della precedente perizia) che attesti che non sono mutate le condizioni definite nella precedente perizia.

I Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso devono fare richiesta ai referenti territoriali dell'Osservatorio Fitosanitario, utilizzando l'apposito **MOD 2** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, completo del programma del corso articolato nelle docenze e nelle materie e della sua articolazione giornaliera, elenco dei docenti, elenco dei partecipanti, indicazione della sede di svolgimento del corso, perizia asseverata nei casi di corso da svolgere presso sedi di complemento temporaneo. Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, verificata la regolarità della documentazione, autorizza l'avvio del corso rilasciando il relativo Nulla Osta.

Ciascun corso dovrà prevedere un numero massimo di 30 unità e dovrà essere articolato prevedendo un massimo di 4 ore giornaliere.

Le docenze saranno tenute da personale in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, di cui al punto 6 della DGR n. 627 del 30/3/2015.

In particolare, i requisiti dei docenti delle discipline di carattere agronomico devono rispondere a quanto di seguito dettagliato:

- soggetti in possesso di laurea riguardante esclusivamente le discipline agrarie, forestali o agro-ambientali, con specifica e documentata conoscenza delle discipline di carattere agronomico contenute **nell'elenco 1** della DGR n. 627 del 30/3/2015.

I requisiti dei docenti delle discipline di carattere sanitario devono rispondere a quanto di seguito dettagliato:

- soggetti in possesso di laurea in materie mediche, biologiche o ambientali con specifica e documentata conoscenza delle discipline di carattere sanitario contenute **nell'elenco 1** della DGR n. 627 del 30/3/2015;
- dipendenti e dirigenti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN, SPESAL).

La valutazione delle competenze dei docenti sarà effettuata dal Soggetto attuatore sulla base dei relativi *curricula* e la relativa documentazione sarà tenuta a disposizione per eventuali controlli. Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti comporterà il non riconoscimento delle lezioni interessate.

I docenti non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del

Regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Alla fine del corso, i Soggetti attuatori rilasceranno l'attestato di frequenza (**MOD 3** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015) a coloro che abbiano garantito la presenza ad almeno il 75% delle ore del corso.

I partecipanti in possesso dell'attestato di frequenza al corso accedono alla verifica di idoneità che sarà espletata tramite la somministrazione di quesiti a risposta multipla. A tale verifica di idoneità accedono anche i soggetti esonerati dalla frequenza al corso, come previsto dal punto **4.1.1 della DGR n. 627 del 30/3/2015**. A tale scopo, questi ultimi devono aver presentato istanza al soggetto attuatore utilizzando il **MOD 1** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015 prima dell'avvio del corso.

I quesiti da somministrare alle verifiche di idoneità dovranno essere estrapolati da un elenco generale definito da una Commissione costituita dal Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario o suo delegato e da due membri nominati dal Dirigente del Servizio Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro. Il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario o suo delegato svolge la funzione di Presidente della Commissione.

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno, anche per via telematica, su convocazione del Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario, per la definizione e l'aggiornamento dell'elenco generale dei quesiti a risposta multipla.

All'elenco generale dei quesiti sarà data pubblica evidenza a mezzo di apposito provvedimento.

La verifica di idoneità viene svolta da un apposito nucleo di valutazione costituito dal referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, da due delegati (di cui uno appartenente al SIAN e uno appartenente allo SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio e da un rappresentante del Soggetto attuatore, che funge da segretario.

Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario definisce la data della verifica di idoneità e convoca il nucleo di valutazione inviando comunicazione al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio che fornirà riscontro, entro 7 giorni, indicando i nominativi dei delegati. In caso di indisponibilità di uno o di entrambi i delegati o, in assenza di riscontro entro il termine predetto, la verifica di idoneità potrà, comunque, essere svolta in presenza del referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario e del rappresentante del Soggetto attuatore.

Dopo aver verificato l'ammissibilità dei candidati sulla base degli attestati di frequenza al corso, il nucleo di valutazione somministrerà un numero di questionari pari al numero di candidati ammessi, ciascuno costituito da 30 quesiti a risposta multipla. In particolare, il 50% dei quesiti deve riguardare materie di carattere agronomico e il 50% materie di carattere sanitario. Prima di essere somministrati ai candidati, i questionari dovranno essere timbrati dal responsabile del Soggetto attuatore e vidimati dai componenti del nucleo di valutazione. La durata della prova è di 60 minuti. La verifica si intende superata con esito positivo se i quesiti a cui si è risposto correttamente rappresentano almeno l'80% di quelli somministrati.

Ove attuabile, la verifica di idoneità e/o la successiva valutazione dei questionari potranno essere svolte con procedura informatizzata.

L'esito della valutazione sarà comunicato ai candidati dal Soggetto attuatore.

La verifica di idoneità deve essere svolta, al termine della prova, ad opera dello stesso nucleo di valutazione presso la medesima sede di svolgimento del corso o in sede diversa, purché accreditata o di complemento temporaneo, in accordo con quanto definito in precedenza.

Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario rilascia il certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo il **MOD 4** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015 o in forma di badge. Qualora l'abilitazione sia rilasciata in forma di badge, la stessa deve, comunque, contenere tutti gli elementi riportati nel citato **MOD 4**.

In caso di assenza o di non superamento della verifica di idoneità da parte di un candidato, la stessa potrà essere effettuata, entro 12 mesi, in una sessione di verifica finale di un corso successivo organizzato dal medesimo Soggetto attuatore.

Qualora quest'ultimo non preveda di organizzare ulteriori corsi avrà, comunque, l'onere di concordare la partecipazione dei candidati assenti o che non abbiano superato la verifica, con un diverso Soggetto attuatore autorizzato dal medesimo referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario. Quest'ultimo Soggetto attuatore si farà carico di tutti i relativi adempimenti amministrativi, inclusa apposita nota informativa con cui comunica al referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario l'elenco complessivo dei candidati che sosterranno la verifica finale.

In ogni caso, il numero complessivo di partecipanti alle verifiche di idoneità non può essere superiore alla capienza della sede presso cui si svolge la verifica stessa. In caso di superamento di detta capienza, il Soggetto attuatore, di concerto con il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, definirà i termini per l'attuazione della verifica in sessioni successive.

In caso di ulteriore mancato superamento, il soggetto interessato dovrà ripetere il corso ripresentando una nuova istanza.

L'abilitazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari deve essere rilasciata, in esenzione da corso ed esame, ai titolari di abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari, che ne facciano richiesta.

5.1.1 Corso per il rinnovo

A partire dal quartultimo mese di validità del certificato di abilitazione ed entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dello stesso, i soggetti che ne fanno richiesta potranno partecipare ad un corso di rinnovo del certificato di abilitazione organizzato con le stesse modalità del corso relativo al 1° rilascio (punto 5.1), diviso in moduli di complessive **12 ore**, di cui n. **6 ore** nelle discipline di carattere agronomico e n. **6 ore** nelle discipline di carattere sanitario, relative alle materie di cui **all'elenco 1 B)** della DGR 627 del 30/3/2015, riguardanti l'aggiornamento. L'attestato di aggiornamento (**MOD 5** della DGR 627 del 30/3/2015) sarà rilasciato dal Soggetto attuatore in caso di presenza ad almeno il 75% delle complessive 12 ore previste.

Non è previsto l'esame finale.

Il corso per il rinnovo dovrà essere stato completato entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dello stesso, pena il mancato rinnovo, con conseguente obbligo di frequenza di corso per il primo rilascio, con relativo esame finale.

Il rinnovo, rilasciato dal referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, avrà decorrenza dalla stessa data di rilascio.

Nel periodo compreso fra la data di scadenza dell'abilitazione e quella di rilascio del rinnovo, è fatto divieto di acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari.

Il rinnovo dell'abilitazione può essere rilasciato, in esenzione da esame, anche a coloro che abbiano seguito e completato un corso per il primo rilascio, a partire dal quartultimo mese di validità del certificato di abilitazione ed entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dello stesso e siano in possesso di attestato di frequenza (**MOD 3** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015) che certifichi la presenza ad almeno il 75% delle **20 ore** del corso.

Per tale finalità, l'interessato deve presentare richiesta in bollo al referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario (**ALLEGATO B** alla presente DGR), corredata da quanto specificato nell'**ALLEGATO B** alla presente DGR.

Il rinnovo, rilasciato dal referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, avrà decorrenza dalla stessa data di rilascio.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle abilitazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa (DGR n. 1490/93 e DD n. 216 del 3 giugno 2002).

ALLEGATO B

timbro e firma del responsabile del
soggetto attuatore del corso

marca da bollo
in corso legale

Spett.le S.P.A di

Il/la sottoscritt _____ nat il ____ / ____ / _____

a _____ prov. di _____

CHIEDE

per tramite del soggetto attuatore, di frequentare un corso per il primo rilascio dell'abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai fini del rinnovo della stessa

A tal proposito, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere residente in _____ via _____ n. _____ tel : _____

- di essere in possesso dell'abilitazione n. _____ rilasciata il _____;
- di voler frequentare un corso di n. 20 ore ai fini del rinnovo dell'abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- di essere a conoscenza che codesto Ufficio potrà effettuare il trattamento dei dati personali riportati su questo modulo solo per finalità istituzionali.

Allega:

- una marca da bollo in corso legale, da apporre sul certificato di abilitazione;
- 2 foto recenti retro firmate;
- copia del proprio documento di identità;
- copia dell'abilitazione in scadenza o originale dell'abilitazione scaduta.

_____, Li _____

Il richiedente